

## *Donne e carcere*

*di Cinzia Vergine*

1. Esiste un legame indissolubile tra giustizia e punizione. Così come esiste un nesso inscindibile tra norma e sanzione (di qualunque specie essa sia) che della prima costituisce presidio. La storia e l'esperienza quotidiana dimostrano quanto i presidi sanzionatori siano necessari all'osservanza delle regole, e traggano, infine, ragion d'essere dalla necessità di mantenimento dell'ordine sociale.

E' tuttavia altrettanto naturale comprendere che all'idea della punizione, ed in particolare a quella di punizione legale, nel cui paradigma rientra la pena inflitta a chi è riconosciuto colpevole di un reato, non è connaturale quella di danno. Danno che, discorrendo di pena, attiene alla privazione della libertà personale e, con essa, alla improvvisa rescissione, o quanto meno dilatazione nel tempo, delle relazioni significative del detenuto, *in primis* familiari e filiali.

Indubbiamente la privazione di libertà è un danno per chi la subisce, danno intenzionalmente determinato, in capo al reo, dal sistema giustizia, risposta dell'ordinamento giuridico ad una sua azione illegittima, risposta i cui requisiti essenziali, sono, da un lato, la natura retributiva rispetto ad azioni giuridicamente vietate, dall'altro la fonte da cui la condanna promana, ossia lo Stato, attraverso il suo agente autorizzato. Troppo lunghi e complessi (e ultronei rispetto alle riflessioni che in questa sede si possono svolgere) così l'esame delle correnti filosofiche, utilitarista e retributivista, che hanno cercato una giustificazione morale alla punizione, come la ricostruzione della storia del carcere; in questa sede ci si può attestare al dato, costituzionale, secondo cui al principio della responsabilità penale personale si salda la qualificazione della sanzione penale anche in termini di prevenzione speciale, laddove, purtroppo, al concetto di rieducazione, cui la pena deve tendere, spesso nei fatti si sostituisce quello, più realistico e minimale, di risocializzazione del reo.

La rieducazione (o quanto meno la risocializzazione) rappresenta la vera scommessa del sistema penitenziario italiano, posto che il carcere costringe il detenuto, e la donna detenuta in particolare, ad una alienazione della propria identità in quanto istituzione totale maschile, con regole

rigide predeterminate tese a contenere aggressività e violenza, dove non vi è posto per il profilo emozionale che fa parte dell'esperienza comunicazionale di ogni donna.

2. Da questo – e anche dallo sradicamento territoriale che la detenzione femminile necessariamente comporta in quanto gli istituti di detenzione femminile sono una assoluta minoranza - derivano problemi legati alla sfera relazionale, sentimentale ed alla sessualità.

La certezza che la pena debba tendere alla rieducazione implica un tentativo di condizionamento del soggetto ai valori dominanti di una società, fatti propri dal legislatore ed alla base delle scelte ordinamentali operate. E se presuppone, da un canto, la condivisione dei valori fondanti in capo alla collettività, richiede, dall'altro, in ambito detentivo, l'esame attento della personalità del reo - sì da poter attuare una sicura diagnosi in tema di capacità a delinquere ed una fattibile prognosi di cambiamento- e tecniche trattamentali efficaci sul presupposto dell'indefettibile rispetto della libertà e della dignità della persona .

Tutte, purtroppo, premesse vacillanti, per la generalizzata crisi di valori della società attuale, per la natura stessa delle scienze sociali di cui l'esame della personalità, già in sé complesso, deve nutrirsi, per la necessaria consensualità del percorso trattamentale. Col risultato di una generalizzata riduttiva percezione sociale della pena, intesa dai più nella sua più evidente e semplicistica dimensione retributiva, peraltro consona a istanze populistiche di sicurezza sociale, foriere di semplificazioni manichee e nemiche di ideali di inclusione sociale .

3. Il carcere fine a se stesso non ha altra funzione se non quella di distinguere i 'criminali' dalle 'brave persone'. Mentre il postulato della rieducazione, o almeno la sua rilettura, più concretamente fruibile, in termini di risocializzazione, può essere attuato soltanto attraverso strumenti di apertura all'esterno, venendosi a valorizzare tutti quegli istituti che, in alternativa al carcere classicamente inteso quale luogo di esclusiva esecuzione della pena, in quanto detentiva, si propongono lo scopo della reintegrazione del condannato nella società. Ovvio che la legislazione penale, e quella penitenziaria in particolare, non possono disconoscere le esigenze della tutela dell'ordine e della sicurezza sociali, ma devono apprestare e garantire controlli e cautele quale contraltare della condizione di progressiva e maggiore libertà del condannato onde evitare recidive, che in tale maggiore libertà di azione potrebbe radicarsi. Il che già è risultato statisticamente apprezzabile in corrispondenza con

impostazioni sempre meno afflittive ed emarginanti, secondo il mandato di cui all'art. 27 co 3 della nostra Carta Costituzionale.

Quella stessa Carta Costituzionale che riconosce preminente valore ai diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e riconosce ancora una volta il valore, e corrispondentemente i diritti, della famiglia quale società naturale, nucleo centrale della società. Valori, e diritti, che la pena –anche se legittimamente inflitta- non può incidere, e che, dunque, anche l'ordinamento penitenziario deve sforzarsi di garantire.

Valori e diritti che, validi per tutti i detenuti, assumono una particolare significazione ove si guardi alla popolazione detenuta femminile. E si ponga mente alle ripercussioni che la detenzione del genitore, e, in particolare della genitrice, determina in capo ai minori che, certamente, nessuna colpa possono avere e debbono scontare.

4. Per questo A.D.M.I. ha ritenuto di approfondire il tema, portando testimonianza della esperienza italiana in sede internazionale, ma, anche, continuando a discuterne, con approccio teorico-pratico in occasione del proprio convegno nazionale, tenutosi in Lecce lo scorso 1 ottobre 2016. Solo la molteplicità dei saperi coinvolti in fase di esecuzione della pena e, prima, in costanza della privazione cautelare della libertà personale di padri e soprattutto di madri, ha potuto consentire una efficace lettura e mappatura delle problematiche che la detenzione comporta e studiare ed ipotizzare eventuali nuovi strumenti che, ferme le esigenze special e general-preventive connaturali alla nozione di pena, possano puntare a risocializzazione ed inclusione, con un occhio di particolare riguardo al mantenimento dei rapporti familiari a beneficio del detenuto, ma anche e soprattutto dei figli, specie se minori.

Inoltre le donne (poco più del 4% della totale popolazione penitenziaria), spesso le uniche responsabili dei figli minori conviventi, sono costrette a separarsi da loro al momento dell'arresto e poi durante la detenzione e ciò rende la detenzione ancora più afflittiva. La detenzione incide negativamente sul benessere dei minori privati della madre, del rapporto con la stessa, della rete e dell'ambiente familiare. Può provocare danni nel complessivo sviluppo psicofisico del bambino sia in fase di arresto che quando il figlio sia ospitato in carcere insieme alla madre, perché la privazione di libertà determina sentimenti di inadeguatezza nella donna e la priva di autorevolezza genitoriale nei confronti del minore. Ulteriori problemi si pongono quando, raggiunto il limite massimo di età per rimanere all'interno della struttura con la madre, il minore deve,

nuovamente, separarsene. Per questo si deve prestare attenzione ai bisogni dei minori, avendo cura di accogliere la loro opinione e di informarli adeguatamente di quanto accade agli adulti di riferimento. La detenzione spesso nega del tutto il diritto alla bi- genitorialità ed all'affettività, diritto del genitore, ma anche del bambino. Ne risentono soprattutto le detenute straniere, spesso senza residenza, con rete familiare o assente o multiproblematica, e i loro figli.

5. Molteplici e multilivello le fonti normative cui attingere per provare ad affermare e rendere fruibili i principi in tema di diritti della persona, ma, anche, antidiscriminazione, genitorialità e minori. Ciò perchè se, in linea generale, donne e minori sono, storicamente, entità la cui soggettività giuridica ha addirittura faticato ad essere riconosciuta, l'esigenza di tutela del minore in ambito carcerario va di pari passo con il riconoscimento della peculiarità del rapporto donna-carcere.

Fondamentale il ruolo svolto dalle norme internazionali in tema di diritti umani, a partire dalla Universal Declaration of Human Rights (Parigi 10.12.1948) e dal Body of Principles for the protection of All Persons under any form of detention or imprisonment, adottato da Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 9.12.1988, ma, soprattutto dalla Convention on the Rights of the Child 20.11.1989 ONU (CRC). Convenzione ratificata dall'Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, e che afferma i principi irrinunciabili da porre a fondamento di ogni provvedimento, legislativo, giudiziario, amministrativo, riguardante i minori. A presidio di tali principi è previsto un monitoraggio periodico da parte del COMITATO ONU (per l'Italia le ultime osservazioni conclusive plaudono alle novelle legislative dei settori civile, penale e penitenziario che direttamente interessano donne e minori).

In tema specificamente penitenziario vanno ricordate le Regole di Bangkok, 21 dicembre 2010, con una sezione dedicata a categorie speciali di soggetti detenuti, quali le madri, le straniere, le giovani.

Analogamente, in ambito europeo, ai principi dettati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cd. Carta di Nizza, 7.12.2000, con valore giuridico di trattato ('art. 6 del TUE), fanno pendant le iniziative delle istituzioni europee, tra cui la Raccomandazione R(2006)2 – Regole Penitenziarie Europee, che, nel solco dei principi che informano la disciplina della 'pena', pone particolare attenzione alle necessità igieniche, psicologiche, di salute e relazionali delle donne detenute; richiama il "superiore interesse del minore" quale bussola per indirizzare le scelte legislative e giudiziarie nei confronti degli adulti, quando coinvolgono

dinamiche esistenziali di bambini in tenera età, affermano il valore, indiscusso, del mantenimento dei legami familiari; e, di seguito, i lavori della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, in occasione della formulazione della Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare (2007/2116 (INI) approvata il 28.1.2008).

6. Quanto alla normativa nazionale grande attenzione è data a monitoraggio, studio, promozione e tutela dei diritti dell'infanzia (Legge 451/1997; Legge 112/2011). La tutela dei minori figli di detenuti e custoditi si giova, in concreto, di precise disposizioni legislative non solo esplicitamente dettate dalla legge di O.P. e dal relativo Regolamento di esecuzione, modificate dapprima con L. 40/2001, interpolate con la L21 aprile 2011, n. 62, ma, anche, di norme "di favore" introdotte nel codice di procedura penale, in materia di misure cautelari, con la stessa legge. Si tratta di quelle misure per cui si è registrato il plauso del Comitato Onu per l'applicazione della CRC. In ambito cautelare la tutela del rapporto con i figli viene estesa alla figura del padre, limitatamente all'ipotesi in cui la genitrice sia deceduta o impossibilitata a prestare assistenza alla prole (tale ultima limitazione, peraltro, resta inoperante nel caso di visite al figlio minore in imminente pericolo di vita o gravi condizioni di salute). Giova infatti ricordare che l'applicazione della custodia cautelare in carcere è vietata in caso di donna incinta o con figli fino a sei anni di età, con lei conviventi, a meno che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (art 275 co 4 c.p.p.). In questo caso il giudice può però disporre la custodia presso un ICAM, cioè un istituto a custodia attenuata per detenute madri (art 285 bis c.p.p.). Gli ICAM tendenzialmente sono realizzati all'esterno del muro di cinta di un istituto penitenziario; tutti i presidi di sicurezza – tipo grate alle finestre – sono sul genere utilizzato per abitazioni civili; il personale di Polizia Penitenziaria è in borghese e coadiuvato da una serie di operatori, educatori, puericultrici, figure sanitarie che possano creare un ambiente consono alla presenza di madri con i propri figli. Sono supportati dalla rete dei servizi territoriali e del volontariato. Gli ICAM sono dotati di cucina in comune, lavanderia, spazi dedicati – sia interni che esterni – per il gioco dei bambini e per le attività delle madri. Sono concepiti secondo un modello di vita comunitario, in modo da consentire il recupero pieno della funzione genitoriale di accudimento e di accompagnamento alla crescita dei bambini. Si tratta di esperienza nata in Italia, propedeutica allo sviluppo di altre esperienze in Europa.

Quando si può applicare la misura meno grave degli arresti domiciliari, il giudice può scegliere tra abitazione e luoghi di cura, e anche una casa famiglia protetta, se esistente (art 284 c.p.p.). Il nuovo art. 284, comma 1, c.p.p. individua i luoghi dove possono attuarsi gli arresti domiciliari. Alla propria abitazione, agli altri luoghi di privata dimora, ai luoghi pubblici di cura ed assistenza, viene adesso ad aggiungersi la nuova ipotesi della “casa famiglia protetta”, ove quest’ultima sia stata istituita. La L. 21 aprile 2011, n. 62, nulla dice in ordine alle sue specifiche caratteristiche; rinvia ad un decreto del Ministro della giustizia. Abilita il Ministro della giustizia a stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, ma «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7. Allo stato, pochissime le ICAM funzionanti e nessuna Casa Famiglia Protetta (si veda in tal senso ultimo rapporto gruppo CRC , 2014-2015 : le ultime però esistono solo sulla carta nonostante il Decreto 8 marzo 2013 preveda a carico degli enti locali l’onere di realizzarli ... ..raccomanda, dunque, al Ministero della Giustizia di destinare parte delle risorse destinate ad ICAM ad Enti Locali cui spetta realizzare le Case Famiglie Protette, e, comunque, che sia resa obbligatoria la frequenza dell’asilo nido esterno a bambini residenti in ICAM.....al Ministero della giustizia e al DAP, al Ministero delle politiche sociali e Ministero Lavoro e Politiche Sociali di programmare concrete misure di sostegno e interventi nel privato sociale. ... ). Ove, superando tutti i descritti divieti, si dovesse giungere alla applicazione della custodia cautelare in carcere, lo stato della donna in custodia cautelare risulterebbe paradossalmente peggiore, in spregio a dettato normativo e criteri di logica, rispetto a quello delle donne detenute in espiazione pena, e ciò per la mancata possibile attivazione dei programmi trattamentali subordinati alla esecutività del titolo di detenzione.

Una volta che la pena è definitiva si prevede, invece, il rinvio dell'esecuzione per le condannate in stato di gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del figlio (art 146 c.p.). In fase di esecuzione le donne sono ospitate in istituti penitenziari dedicati, o in apposite sezioni di istituto (at. 11 O.P.). Esistono 5 istituti solo femminili : Pozzuoli, Rebibbia Femminile, Empoli, Venezia Giudecca; Trani; ed esistono 49 sezioni femminili all’interno di altri istituti penitenziari. Alle madri è consentito di tenere con sé i propri figli fino all’età di tre anni, anche se sono pochissime le madri che operano questa scelta: al 9.3.2016 erano presenti negli istituti penitenziari solo 42 donne con 45 bimbi al

seguito, a fronte di 2.170 donne detenute molte delle quali madri. Delle donne detenute 802 sono straniere. Gli artt. 11 O.P. e 19 d.p.r.230/2000 prevedono espressamente che siano organizzati reparti ostetrici e asili – nido per la cura ed assistenza dei bambini in carcere; che le camere dove sono ospiti non siano chiuse per consentire loro di spostarsi all'interno del reparto; che siano assicurate attività ricreative e formative proprie della loro età. Inoltre, con il consenso della madre, i bambini possono essere accompagnati dagli operatori sociali anche presso asili nido e scuole materne esterni. Qualora i figli non siano ospitati all'interno della struttura, nella gestione dell'affettività reclusa non si può non riconoscere un ruolo predominante ai colloqui familiari, anche se sono moltissime le madri che rinunciano agli incontri, o perché il minore non è in grado di gestire i sentimenti di rabbia e di ansia provocati dalla carcerazione della genitrice, o perché troppo dolorosi per il figlio per la nuova separazione alla fine della visita.

8. Le norme indagate non esauriscono tutti i casi di coinvolgimento dei minori nelle dinamiche penitenziarie. Se conviventi con la madre, sono minoranza nella minoranza (si allude alla circostanza che le donne reclusi già corrispondono ad un numero molto ridotto di unità nel contesto della complessiva popolazione carceraria, e che bassa è la percentuale di minori in carcere, quasi esclusivamente figli di donne straniere, per lo più extracomunitarie, fermo restando che l'auspicabile implementazione di ICAM e la creazione delle Case Famiglia Protette potrebbe far aumentare la domanda). Il che non autorizza comunque a disconoscere i bisogni. Il problema emerge, anche statisticamente, in tutta la sua gravità, ove si guardi alla situazione dei minori rispettivamente entro i 6 ed i 10 anni non conviventi in carcere con le madri (statisticamente equivalente in Italia, al numero delle convivenze), ed all'elevato numero di minori con genitori detenuti. Se si pensa al fatto che si dispone di pochi istituti riservati esclusivamente alle donne, risulta evidente come la detenzione comporta uno sradicamento anche geografico, causa di possibile 'desertificazione' dei rapporti familiari, direttamente incidente sul corretto esercizio genitoriale.

Mentre è diritto dei bambini conservare i legami genitoriali, essenziali per la crescita e lo sviluppo psicologico, affettivo, cognitivo, relazionale, sociale.

La legge n°54 del 08/02/2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" ha introdotto il principio della bigenitorialità, inteso come diritto del minore a mantenere rapporti

equilibrati con entrambi i genitori anche dopo la cessazione della loro convivenza. Il decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154 "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219", entrato in vigore lo scorso 7 febbraio, ha disposto una revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e all'art. 55 ribadisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori di ricevere cura educazione istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tale diritto va tutelato in ogni caso di cessazione della convivenza, che cessa non soltanto in caso di separazione, ma anche in caso di detenzione di uno dei due genitori. Se la Cost. (artt. 29 e 31) impone di sottrarre i minori all'esperienza carceraria, questa esigenza collide con quella di preservare il vissuto di cui la genitorialità, come diritto bilatero, si nutre.

9. Poiché il carcere comporta la improvvisa e talvolta cruenta (coincidente con l'allontanamento) interruzione del rapporto genitoriale, o impedisce (per i minori nati in carcere) la stessa strutturazione del rapporto (già viziato, in ambiente carcerario, dai limiti cui è sottoposto) col genitore rimasto libero, sono state adottate importanti misure.

Il 6 settembre 2016 è stato rinnovato il Protocollo –Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti, rinnovando la firma appostavi, per la prima volta in Europa, il 21 marzo 2014, da Ministro della Giustizia, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dall'Associazione "Bambini senza sbarre". Ulteriore riprova dell'unicità e della forza propulsiva di tale accordo la presenza di un ospite di assoluto riguardo, Viviane Schekter, vice-presidente della rete Europea Children of the Prisoner Europe, che ha auspicato l'uropeizzazione della Carta Italiana, unica in Europa, che i 21 membri della Rete stanno promuovendo presso i Governi dei rispettivi Paesi. La Carta impegna il sistema penitenziario all'accoglienza dei minori e istituisce un Tavolo permanente per il monitoraggio sull'attuazione dei suoi principi. Tra i punti fondamentali è sancito che di fronte all'arresto di uno o di entrambi i genitori, il mantenimento della relazione familiare costituisce un diritto del bambino, al quale va garantita la continuità di un legame affettivo fondante la sua stessa identità e un dovere/diritto del genitore di mantenere la responsabilità e continuità del proprio stato. La preservazione dei vincoli familiari svolge un ruolo importante per il genitore detenuto anche nella sua reintegrazione sociale e nella prevenzione della recidiva.

L'impegno per l'Amministrazione penitenziaria è quello di creare un ambiente che accolga adeguatamente i bambini trovando il giusto equilibrio tra le esigenze di sicurezza e i necessari contatti familiari e grande rilevanza è data alla formazione del personale che sappia accogliere i bambini e i loro familiari. Nel recente passato si è dato corso alla sperimentazione dell'uso di una scheda unica per acquisti al sopravitto e telefonate; sono state date disposizioni agli istituti penitenziari affinché i colloqui siano organizzati su sei giorni alla settimana, prevedendo almeno due pomeriggi ed è stata data la possibilità di cumulare le visite nel mese, qualora non siano state usufruite, e questo per favorire i minori che vanno a scuola. Anche l'eliminazione del bancone divisorio nelle sale colloqui, la realizzazione di spazi verdi, un sistema di visite su prenotazione, l'introduzione della tessera telefonica e l'utilizzo di skype (anche se non realizzati in tutti gli istituti) vanno sicuramente nella giusta direzione.

10. Resta, tuttavia, l'esigenza di garantire misure alternative al carcere, specie per le detenute madri. E' già prevista una serie di misure alternative e di benefici per consentire alle madri di figli di età inferiore a dieci anni la fruizione della condanna al di fuori della struttura carceraria laddove deve essere espiata una pena, anche residua, inferiore a quattro anni (articolo 47 ter O.P.) e laddove debbano essere espiate pene maggiori si consente la detenzione al di fuori dell'istituto carcerario dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena o di 15 anni nel caso di ergastolo (art 47 quinquies O.P.). In entrambi i casi il diritto è riconosciuto anche al padre se la madre è deceduta o impossibilitata a prestare assistenza alla prole ed è subordinato ad una valutazione da parte del Magistrato di Sorveglianza relativa alla pericolosità sociale della condannata. All'articolo 47 quinquies, comma 1 bis O.P., è previsto che le madri condannate per reati più gravi, per conseguire il requisito oggettivo del quantum di pena necessario per l'accesso all'istituto, possano espiare la pena in un ICAM, e se non vi è pericolo di fuga, presso l'abitazione, in luogo di privata dimora, in luogo di cura, assistenza e accoglienza o in case famiglia protette. Laddove non siano accessibili altre misure alternative, è prevista per la madre la possibilità di prestare assistenza all'esterno degli istituti ai figli minori, ed è stata garantita la possibilità di visita al minore infermo o al figlio portatore di handicap nei casi di imminente pericolo di vita o gravi condizioni di salute. Vi è anche la possibilità di assistere i figli durante le visite mediche specialistiche (art 21 bis e ter O.P). Questa possibilità deve essere necessariamente inserita nel programma di trattamento e necessita dell'approvazione del Magistrato di Sorveglianza

che deve valutare il pericolo di recidivanza.

Attualmente rimane comunque un doppio binario per le donne condannate per i reati più gravi previsti dall'art 4 bis O.P. ed una preclusione assoluta per le misure e i benefici di cui agli art 21 *bis e ter* O.P. poichè, comunque, le stesse non possono mai prestare assistenza all'esterno del carcere ai propri figli, se non ammesse a misure alternative né accedere agli istituti a custodia attenuata.

Si tratta di un sistema che rispetta i diritti umani delle donne recluse, affermati a livello internazionale con strumenti ONU, ed in particolare con le Regole di Bangkok, ed i principi stabiliti a tutela dei minori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, in tema di non discriminazione e diritto ad un equilibrato sviluppo, e valorizza il criterio della salvaguardia del superiore interesse del bambino, in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale.

Le ultime osservazioni conclusive del Comitato ONU per il monitoraggio sull'applicazione della CRC plaudono alle novelle legislative dei settori civile, penale e penitenziario che direttamente interessano donne e minori. Il cammino non è tuttavia concluso. La sia pur breve e necessariamente superficiale disamina fin qui svolta evidenzia come a venire in rilievo, ove si parli di detenzione e di trattamento penitenziario, sono le persone, ai cui bisogni l'art. 13 dell'O.P. riconnette la individualizzazione del trattamento (art. 1 O.P.). Persona è ogni detenuto, e la donna detenuta in particolare per quanto si è fin qui argomentato, come persone sono i figli minori loro malgrado coinvolti in una vicenda dolorosa che non deve intaccare la dignità. Solo l'attenzione alle identità e biografie di ciascuno, quindi alle origini, all'età ed al genere, può garantire attraverso la parametrizzazione ai bisogni di ciascuno, l'effettiva democrazia del sistema di giustizia e più complessivamente sociale, rendendo la logica della risocializzazione funzionale a quella, più ampia, di inclusione sociale ed antidiscriminazione.